

	AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	
	- A.M.I.U. GENOVA S.P.A. -	Cronologico n. <span style="background-color: yellow;">                    </span>
	*****	
	ACCORDO QUADRO	
	Fornitura di sacchetti in polietilene, sacchetti e fodere	
	biodegradabili/compostabili CIG n. 9415481CB5	
	TRA	
	<b>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A.</b> (in seguito	
	A.M.I.U. Genova S.p.A. o Stazione Appaltante), avente sede legale in Genova,	
	via Gabriele D'Annunzio n. 27, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03818890109,	
	iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di	
	Genova al Numero GE-355781 del R.E.A., in persona dell'Ing. Davide Grossi,	
	nato a Torino il 30/06/1951, in qualità di Procuratore, munito degli idonei	
	poteri per quanto infra, domiciliato per la carica presso la sede medesima di	
	A.M.I.U. Genova S.p.A.	
	E	
	la Società ... (in seguito anche Società aderente e/o Appaltatore), con sede in	
	... Codice Fiscale ... Partita I.V.A. n. ..., iscritta alla Camera di Commercio di	
	Torino al Numero ... del R.E.A., in persona del legale rappresentante ..., nato/a	
	a ... domiciliato/a presso la sede della Società, nella sua qualità di	
	...../Procuratore, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di	
	...	
	<span style="background-color: yellow;">(in alternativa</span> in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo	
	di imprese)	
	- tale appaltatore compare nel presente atto in qualità di capogruppo	
	1 d 19	

	mandataria dell'associazione temporanea tra le imprese:	
	..... come sopra costituita per una quota di..... con sede	
	in ..... via ..... C.A.P. .... Partita IVA	
	....., Codice Fiscale ..... e numero di iscrizione al Registro	
	delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura	
	di ..... n. ...., in qualità di mandante per una quota di.....	
	- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato	
	collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle	
	firme a rogito dal Dott. ...., Notaio in ..... in data .....	
	Repertorio n. .... Raccolta n. ...., registrato all'Ufficio del	
	Registro di ..... in data ..... che, in copia conforme all'originale,	
	debitamente bollato si allega perché ne formi parte integrante e sostanziale.	
	La sottoscrizione del presente contratto avviene in modalità elettronica ai	
	sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 con formale efficacia dalla	
	data dell'ultima firma digitale appostavi.	
	Premesso che	
	- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica	
	Appaltante - Settore Beni e Servizi del Comune di Genova (S.U.A.C.) n. ...	
	del ..., è stata indetta, per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A., apposita	
	procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per	
	la conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore, ai sensi	
	dell'art. 54, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, della durata di n. 1 anno, con	
	opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per la fornitura di sacchetti in	
	polietilene, sacchetti e fodere biodegradabili/compostabili, dell'importo a	
	base di gara di € 833.124,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi	
	2d 19	

di legge (CIG n. 9415481CB5)

- l'aggiudicazione è stata prevista il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, in seguito Codice);
- la Stazione Unica Appaltante - Settore Beni e Servizi del Comune di Genova (S.U.A.C.) con Determinazione Dirigenziale n. ..., in base alle risultanze debitamente riportate in appositi verbali di gara, ha definitivamente assegnato l'appalto a ... che ha offerto: ...

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti da esso derivati, relativamente alla fornitura, per il periodo di n. 1 (uno) anno, di sacchetti in polietilene, sacchetti e fodere biodegradabili/compostabili.

Le quantità annue presunte per ciascuna tipologia di prodotto oggetto della fornitura ed i relativi prezzi unitari sono indicati nella seguente tabella:

Codice sintetico	Tipologia sacchi	Colore	Tot annuo sacchi /fodere [n]	PREZZO
A1	Sacchi in LDPE per rifiuto secco residuo da 120 lt.	Semitrasparente	316.800	
A2	Sacchi in LDPE per rifiuto multimateriale	Giallo	815.04	

	da 120 lt.	semitrasparente	0	
<b>A3</b>	Sacchi in LDPE per rifiuto secco residuo e per cestini territorio da 70 lt	Grigio semitrasparente	3.600. 000	
<b>A4</b>	Sacchi in LDPE per cestoni sabaudi	Giallo	950.04 0	
<b>A5</b>	Sacchi in LDPE per cestoni mezzisabaudi	Rosa	345.24 0	
<b>A6</b>	Sacchi in LDPE per raccolta differenziata	Semitrasparente	160.20 0	
<b>A7</b>	Sacchi in LDPE per cestoni spiagge	Semitrasparente	12.960	
<b>A8</b>	Sacchi in LDPE per raccolta pile esauste	Verde	20.880	
<b>A9</b>	Sacchi in LDPE per raccolta farmaci scaduti e toner	Semitrasparente	27.120	
<b>A10</b>	Sacchi in LDPE per MotoSpazzatrice	Semitrasparente	540	
<b>A11</b>	Sacchetto Compostabile per rifiuto organico da 10 lt	Bianco opaco	5.423. 760	
<b>A12</b>	Sacchetto Compostabile per rifiuto organico da 35 lt	Bianco opaco	1.500. 120	
<b>A13</b>	Fodere Compostabili per contenitori rifiuti organici da 120 lt	Bianco opaco	745.44 0	

<b>A14</b>	Fodere Compostabili per contenitori rifiuti organici da 240 lt	Bianco opaco	165.12 0	
<b>A15</b>	Sacchi in LDPE x rifiuto secco residuo da 70 lt. con BARCODE	Grigio semitrasp arente	90.000	
<b>A16</b>	Sacchi in LDPE per rifiuto multimateriale da 120 lt. con TAG transponder RFID	Grigio semitrasp arente	a richies ta rispett o al quanti tativo presu nto "Tot annuo sacchi /foder e [n]" per il "Codic e sinteti co" A2	

	La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo A.M.I.U.	
	Genova S.p.A. alla conclusione degli eventuali contratti derivati come	
	predetto ma dà origine unicamente all'obbligo, che l'Aggiudicatario si assume	
	con la sottoscrizione dello stesso, eventualmente di procedervi a seguito di	
	formale richiesta da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A..	
	L'appalto dovrà essere eseguito nei modi e nei termini indicati nel Capitolato	
	Speciale, documento già facente parte della documentazione che ha	
	complessivamente regolato la procedura di gara.	
	In caso di inosservanza od inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico	
	della Società aderente al presente Accordo Quadro, saranno applicate le	
	penali previste nell'articolo 16 del Capitolato Speciale sopra menzionato.	
	<b>ARTICOLO 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO</b>	
	La durata dell'accordo quadro è di n. 1 (uno) anno, decorrente dalla data del	
	verbale di avvio della fornitura.	
	L'accordo quadro può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una	
	durata pari a n. 1 (uno) anno.	
	La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie	
	per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici o, nel proseguo, anche	
	Codice). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.	
	<b>ARTICOLO 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI</b>	
	<b>UNITARI OFFERTI</b>	
	6d 19	

	Le Parti, come sopra costituite, dichiarano che per la fornitura di sacchetti in	
	polietilene, sacchetti e fodere biodegradabili/compostabili CIG n. 9415481CB5	
	l'importo stimato del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3	
	del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a complessivi € ... oltre I.V.A.	
	La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui gli importi stimati per	
	l'appalto in oggetto rappresentano esclusivamente il tetto massimo	
	raggiungibile.	
	A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la possibilità di incrementare di un quinto	
	l'importo dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni ivi previste.	
	<b>ARTICOLO 4 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>	
	Il presente Accordo Quadro viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale	
	che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e che qui si intendono	
	integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria	
	eccezione.	
	<b>ARTICOLO 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO</b>	
	Con riferimento a ciascun contratto in esecuzione dell'Accordo Quadro le	
	relative prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle	
	prescrizioni tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale; in ogni	
	caso l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore,	
	nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.	
	Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le	
	prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente	
	7d 19	

	all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico della	
	Società aderente, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi	
	contrattuali, e l'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di	
	compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.	
	Con riferimento a ciascun contratto specifico, l'Aggiudicatario è responsabile	
	della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione del servizio ed ha l'obbligo di	
	osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento e deve indicare il soggetto responsabile dell'esecuzione.	
	<b>ARTICOLO 6 – PAGAMENTO, FATTURE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI</b>	
	<b>FINANZIARI</b>	
	Le modalità di pagamento del servizio, già previste all'art. 13 del Capitolato	
	Speciale, verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che verranno	
	stipulati con A.M.I.U. Genova S.p.A.	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	il C.I.G. Padre attribuito alla gara é il n. 9415481CB5.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario	
	presso ... – IBAN ..., dedicato anche non in via esclusiva alle commesse	
	pubbliche.	
	La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è ...	
	Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari	
	relativi al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti devono essere	
	registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto	
	previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere	
	effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale	
	o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle	
	8d 19	



	operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e	
	fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli	
	destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti	
	tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse	
	pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla	
	realizzazione degli interventi.	
	Qualora le transazioni di cui al presente Accordo Quadro, e dei conseguenti	
	contratti applicativi non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o	
	della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della	
	Legge n. 136/2010 e s.m.i. A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà all'immediata	
	risoluzione del rapporto contrattuale.	
	L'Aggiudicatario, o ciascun Subappaltatore o Subcontraente, qualora abbia	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede	
	all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone	
	contestualmente A.M.I.U. Genova S.p.A. e la prefettura-ufficio territoriale del	
	Governo territorialmente competente.	
	<b>ARTICOLO 7 – GARANZIA</b>	
	A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Accordo Quadro	
	e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate la Società ..., ai	
	sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ha presentato garanzia n. ..., rilasciata da	
	... in data ... per l'importo di Euro ...	
	Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolate per	
	tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto infra stabilito.	
	9d 19	

	La garanzia deve essere integrata ogni volta che A.M.I.U. Genova S.p.A. abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo	
	Quadro.	
	<b>ARTICOLO 8 – DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	
	Le parti si danno reciprocamente atto che con riferimento a ciascun contratto	
	l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno	
	causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle	
	controparti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso	
	riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà essere	
	in possesso di apposita polizza assicurativa.	
	Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la	
	piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il	
	singolo contratto di servizio si risolverà di diritto con conseguente ritenzione	
	della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento	
	del maggior danno subito.	
	Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o	
	non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai	
	commi precedenti.	
	(in caso di dichiarazione subappalto) <b>ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO</b>	
	1. Il contratto non può essere ceduto, pena di nullità.	
	2. Previa autorizzazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. e nel rispetto	
	dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, le attività che ..... ha indicato a	
	tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle	
	10 di 19	

	condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.	
	3. E' fatto obbligo a di trasmettere entro giorni 20 dalla data di ciascun	
	pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanziate	
	relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista	
	con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
	In difetto A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà alla formale contestazione	
	dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di giorni 15 entro il	
	quale dovrà trasmettere le fatture quietanzate dal subappaltatore.	
	In caso di ulteriore inadempimento la Società appaltante sospenderà i	
	successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla	
	risoluzione del contratto.	
	A.M.I.U. Genova S.p.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori	
	e cottimisti.	
	4. A.M.I.U., ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, verifica	
	che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, sia inserita, a pena di nullità	
	assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve essere munito, altresì,	
	della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni	
	siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane	
	S.p.A. L'avvio del subappalto è subordinato all'avvenuto deposito del	
	subcontratto almeno 20 giorni prima dell'avvio dello stesso.	
	<b>ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,</b>	
	<b>PREVIDENZA E ASSISTENZA</b>	
	L'Appaltatore, in sede di esecuzione dell'appalto, è obbligato ad applicare	
	integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e	
	11 di 19	

	negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per	
	la località dove sono eseguite le prestazioni.	
	L'Appaltatore si impegna a trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario,	
	Assicurativi ed Antinfortunistici; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme	
	in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,	
	sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente	
	normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione	
	vigente.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,	
	accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, A.M.I.U.	
	Genova S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti	
	insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	<b>ARTICOLO 11 – PENALI</b>	
	In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali,	
	l'Aggiudicatario sarà soggetto all'applicazione delle penali previste all'articolo	
	12 del Capitolato Speciale, riservandosi A.M.I.U. Genova S.p.A. di risolvere il	
	contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 cod.	
	civ..	
	<b>ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE</b>	
	In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi assunti con la stipula	
	del presente Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti, A.M.I.U. Genova	
	S.p.A. assegnerà un termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), per porre fine	
	all'inadempimento.	
	12 di 19	

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro e/o i singoli contratti in base alla gravità del/degli inadempimento/i introitando la/e cauzione/i, fermo restando il diritto di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., il presente Accordo Quadro e i rispettivi contratti nei seguenti casi:

- di sospensione arbitraria, da parte dell'Aggiudicatario dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo Quadro e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati;

	- di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza	
	maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine	
	fissato;	
	- si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto	
	effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;	
	- di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il	
	subappalto;	
	- di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU	
	Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti	
	dell’Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di	
	alcuno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001, del quale in	
	qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;	
	- di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a	
	procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,	
	amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma	
	3 dell’art. 110 del codice;	
	- di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso	
	dell’esecuzione delle prestazioni	
	- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite	
	avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli	
	altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
	dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente	
	che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli	
	14 di 19	

	obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge	
	n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e	
	alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente	
	competente;	
	- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il	
	ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore	
	grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in	
	materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di	
	lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed	
	assistenziali;	
	- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
	termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta;	
	- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;	
	- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del	
	contratto;	
	- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;	
	- in ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in	
	data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla	
	Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in	
	esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di	
	Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge;	
	15 di 19	

	Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a porre in essere	
	ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di	
	A.M.I.U. Genova S.p.A.	
	Costituiranno altresì cause di risoluzione di diritto del presente Accordo	
	Quadro e dei rispettivi contratti i seguenti casi:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla</li></ul>	
	Prefettura, e qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità	
	irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il	
	reclutamento della stessa;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura</li></ul>	
	di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché	
	offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della	
	gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei singoli	
	contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o	
	dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che	
	intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo	
	stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la	
	natura del presente affidamento, in caso di inosservanza degli obblighi	
	di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle	
	imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende	
	avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di	
	materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.	
	In tutti i casi di risoluzione, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà diritto di escutere la/e	
	cauzione/i prestata/e o per l'intero importo, o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del contratto di servizio risolto.	
	16 di 19	



Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In ogni caso, resta fermo il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **ARTICOLO 13 – RECESSO**

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro e dai rispettivi contratti, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei contratti di servizio, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli	
	affari del Prestatore;	
	b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia	
	sottostante il contratto di servizio.	
	In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività	
	necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della servizio in favore	
	delle controparti.	
	<b>ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	
	È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, i contratti	
	di servizio, a pena di nullità delle cessioni medesime.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, A.M.I.U. Genova S.p.A., fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo	
	Quadro e/o i contratti di servizio.	
	<b>ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE</b>	
	Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione,	
	esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti,	
	saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di	
	Genova.	
	<b>ARTICOLO 16 – SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO</b>	
	<b>FISCALE</b>	
	Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti	
	(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la	
	procedura aperta sono a carico di ciascuna Società aderente che, come sopra	
	costituita, vi si obbliga.	
	18 di 19	

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono  
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente Accordo Quadro  
verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

## ARTICOLO 17 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOOR

L'Appaltatore non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.

per la società ...

...

(firmato digitalmente)

A.M.I.U. Genova S.p.A.

il Direttore Generale

(firmato digitalmente)